

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei lavori pubblici**

(COSTA)

di concerto con il **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1998

Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende intervenire in sede locale con finanziamenti statali su opere ritenute di particolare rilievo nazionale.

Con la disposizione di cui all'articolo 1 si dispone un contributo finanziario da destinare a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

La Cattedrale della città di Milano, monumento di riconosciuta eccezionale importanza, è di dimensioni tali che solo per l'ordinaria manutenzione assorbe annualmente somme rilevanti.

Allo stato attuale necessita anche di interventi di conservazione straordinaria, cui non è possibile far fronte con le ordinarie risorse.

L'articolo 2 prevede una delega al Governo a presentare uno o più decreti legislativi al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dai terremoti del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

Nelle more dell'entrata in vigore dei suddetti decreti, il comma 3 prevede la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie alle quali provvedono le regioni interessate, sulla base di delibera CIPE di riparto, te-

nendo conto delle particolari esigenze degli enti locali.

La norma intende accelerare gli interventi dando un sostegno alle esigenze degli enti locali.

Al fine di rendere la Base militare di Aviano più rispondente alle mutate esigenze operative dettate dai trattati internazionali è stato, come è noto, predisposto un progetto infrastrutturale denominato «Aviano 2000» volto alla realizzazione di interventi edilizi di notevole impatto ambientale.

Per ridurre il disagio gravante sulla popolazione della regione ed in particolare del comune di Aviano e di altri limitrofi il Governo si è impegnato a reperire nell'ambito della legge finanziaria idonei finanziamenti per la realizzazione di un programma di interventi nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, previsto in un documento predisposto dai sindaci dei comuni interessati.

È stato quindi predisposto al fine di dare attuazione ai precedenti accordi l'articolo 3 del disegno di legge.

L'onere finanziario globale indotto dal suddetto articolo ammonta a 20 miliardi di lire ripartiti in cinque anni dal 1998 al 2002, con un aggravio di spesa dell'importo di lire 4 miliardi annui.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - Si prevedono interventi di restauro e consolidamento degli archi rampanti (n. 24), delle guglie (n. 10), delle falconature (n. 20), delle volte lato sud (800 metri quadrati), della fascia laterale alle facciate (1.400 metri quadrati), del perimetro delle coperture (1.500 metri quadrati). A tal fine sono concessi contributi decennali di lire 5.000 milioni a decorrere dal 1999 e di lire 5.000 milioni a decorrere dal 2000 quale concorso dello Stato alla realizzazione dei predetti interventi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Articolo 1, comma 2

1998	1999	2000
--	5 miliardi	10 miliardi

Articolo 2. - Prevede la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, mediante il rifinanziamento della legge 23 gennaio 1992, n. 32. La presente disposizione autorizza le regioni ad effettuare mutui o operazioni finanziarie entro limiti di impegno ventennali di lire 10.000 milioni per il 1999 e di lire 15.000 milioni per il 2000 sulla base di una delibera CIPE di riparto che tiene conto solamente delle esigenze degli enti locali. Tali mutui o operazioni finanziarie, applicando il tasso di interesse del 5,5 per cento sulla base del relativo coefficiente attuariale dello 0,08367933, sviluppano un ammontare complessivo di finanziamento pari a lire 298.770 miliardi. Il finanziamento in questione rappresenta un tetto di spesa in relazione ai fabbisogni ancora necessari per il completamento della ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici.

Articolo 2, comma 4

1998	1999	2000
—	10 miliardi	25 miliardi

Articolo 3. - Si prevede la realizzazione di interventi nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia interessati al progetto di ampliamento della base di Aviano.

L'onere derivante dal suddetto articolo ammonta a lire 20 miliardi ripartiti in cinque anni dal 1998 al 2002 con un aggravio di spesa dell'importo di lire 4 miliardi annui. All'onere ripartito nel bilancio triennale 1998-2000 pari a 4 mila milioni per ciascuno degli anni 1998-2000 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Elenco degli interventi sulla viabilità in ordine di priorità:

a) dotazione per progetti di fattibilità o preliminari delle opere da realizzare, lire 700 milioni;

b) bretella di collegamento fra la strada provinciale «Pedemontana» e le aree A1 e A2 a nord di Pedemonte nel comune di Aviano, lire 900 milioni;

c) nodo a livelli sfalsati per realizzare l'accesso principale della base in comune di Aviano, lire 1,5 miliardi;

d) lotto della circonvallazione ovest di Roveredo in Piano (strada provinciale «Villadolt» - strada provinciale «della Roiata») in comune di Roveredo in Piano, lire 1,5 miliardi;

e) potenziamento della strada provinciale della Roiata dall'attacco della circonvallazione ovest di Roveredo in Piano all'incrocio con la strada provinciale di Castel d'Aviano nei comuni di Budoia e Roveredo in Piano, lire 1 miliardo;

f) nodo a livelli sfalsati per il nuovo accesso alla ex Caserma Zappalà ed il collegamento con la pista carri e la circonvallazione nord di Roveredo in Piano in comune di Roveredo in Piano, lire 2 miliardi;

g) potenziamento e correzione tracciato della circonvallazione nord di Roveredo in Piano nello stesso comune, lire 1 miliardo;

h) sistemazione della pista carri dal nodo di accesso alla ex Caserma Zappalà alla strada statale n. 251 nei comuni di Roveredo in Piano e S. Quirino (lavoro eseguibile con genio Difesa);

i) Nuova viabilità (a Nord della base) di collegamento fra la strada provinciale di Aviano e la strada provinciale di Castel d'Aviano in comune di Aviano, lire 1,5 miliardi;

j) lotto della circonvallazione ovest di Roveredo in Piano dalla strada provinciale di Villadolt al Canal maggior in comune di Roveredo in Piano, lire 400 milioni;

k) sistemazione e completamento della strada comunale dalla rotonda di San Martino (strada statale n. 251) per la zona industriale di Aviano fino alla strada provinciale di Aviano in Comune di Aviano, lire 4 miliardi;

l) lotto della circonvallazione ovest di Roveredo in Piano dal Canal maggior nei comuni di Roveredo in Piano e Pordenone, lire 2 miliardi;

m) variante ovest all'abitato di San Martino in comune di Aviano, lire 3,5 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano sono concessi contributi decennali di lire 5.000 milioni a decorrere dal 1999 e di lire 5.000 milioni a decorrere dal 2000 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo di Milano.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 10.000 milioni per il 2000, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali.

Art. 2.

1. Al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo, sentite le regioni Basilicata e Campania, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) a semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando ed integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e 7 agosto 1997, n. 266;

b) dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esistente;

c) ridelimitare gli ambiti degli interventi;

d) disciplinare l'eliminazione delle abitazioni precarie, la riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostruzione;

e) delegare ai comuni ed alle province, secondo le rispettive competenze, le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi da svolgere in quest'ultima fase.

2. Il Governo trasmette lo schema dei decreti di cui al comma 1 al Parlamento ai fini dell'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, per consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10.000 milioni per il 1999 e di lire 15.000 milioni per il 2000. Alla contrazione delle operazioni di mutuo o di altre operazioni finanziarie provvedono le regioni interessate sulla base di apposito piano di riparto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando quanto a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

2. All'onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 4.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

